

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO NAZIONALE DI GARANZIA

(Approvato all'unanimità il 01 Marzo 2014)

Titolo I: Le Competenze

Art. 1)

Il Collegio nazionale di garanzia del Partito della Rifondazione Comunista, eletto in sede congressuale, esercita le funzioni previste dallo Statuto agli articoli 60 e seguenti per il complesso della vita democratica del Partito, assumendo come fine della propria attività la prevenzione dei conflitti interni di natura comportamentale e interpretativa delle norme statutarie nonché l'estensione ed il rafforzamento della cultura e della legalità statutaria nel Partito quale presupposto di garanzia per tutti gli/le iscritti/e di una reale democrazia interna.

Art. 2)

1. Il Cng procede all'esame dei bilanci e dei conti consuntivi a livello nazionale, in attuazione dell'art. 60 dello Statuto, mediante il Collegio dei revisori dei conti, eletto al proprio interno e composto da tre componenti.

2. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti è eletto dal Cng e svolge funzioni di coordinamento dei revisori dei conti.

3. Il Collegio dei revisori acquisisce tutti gli elementi che ritiene necessari per l'adempimento dei propri compiti, coopera con il Cng per tutte le questioni relative alla materia patrimoniale, contabile e amministrativa e riferisce periodicamente, e comunque almeno due volte all'anno, al Cng sul proprio operato.

Art. 3)

1. E' impegno del Cng e dovere di ogni singolo/a componente agire in modo tale da prevenire conflitti di natura comportamentale e interpretativa delle norme statutarie.

2. L'eventuale ricorso a misure sanzionatorie nei confronti dei/le singoli/e compagni/e va comunque considerato come rimedio a situazioni non altrimenti risolvibili e in ogni caso è escluso per il dissenso politico comunque espresso nello svolgimento della vita democratica del Partito, così come previsto dallo Statuto.

3. Il Cng decide in via definitiva sulle questioni ad esso sottoposte.

Art. 4)

Le compagne e i compagni del Cng hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare a deliberazioni del Collegio su questioni nelle quali essi siano parte in causa.

Titolo II: Composizione e convocazioni

Art. 5)

1. Non è consentita la temporanea appartenenza al Cng e ai collegi di garanzia regionali, federali e di circolo. Infatti ai sensi dell'art. 63 comma secondo dello Statuto *“La funzione di componente di un collegio di garanzia è incompatibile con quella di un collegio di garanzia di livello superiore anche se, come nel caso del collegio regionale, esso non è istanza d'appello per decisioni dei collegi federali.”*

2. I componenti del Cng che si trovino in tale condizione di incompatibilità, salvo esplicita dichiarazione in senso contrario da esercitarsi entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza della nomina, si intende che optino per l'appartenenza al Collegio Nazionale.

Art. 6)

1. Il Cng elegge al proprio interno a scrutinio segreto il Presidente, due Vicepresidenti e un Segretario.

2. Fra i due Vice Presidenti esercita la funzione vicaria quello con maggiore anzianità di iscrizione al partito o, in caso di parità di appartenenza al Partito, il più anziano di età.

3. Nel caso di assenza sia del Presidente che dei Vice Presidenti esercita la funzione vicaria il Segretario.

4. Il Cng può assegnare compiti particolari ai singoli componenti.

Art. 7)

1. Il Cng si riunisce almeno quattro volte l'anno, su iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, o su richiesta di un terzo dei componenti, per iscritto di norma col preavviso di almeno una settimana, salvo motivati casi di urgenza.

2. La prima seduta di insediamento viene convocata dalla Presidenza del Congresso in sede congressuale e presieduta dal componente anziano per iscrizione al partito o, in caso di parità di appartenenza al Partito, il più anziano di età.

3. Il Cng si considera convocato tutte le volte che si riunisce il Comitato Politico Nazionale.

Art. 8)

L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dalle riunioni del Collegio comporta la decadenza, che viene pronunciata dal Cng stesso, previa verifica, operata dal Presidente, della consecutività e della non giustificazione.

Titolo III: Organizzazione dei lavori

Art. 9)

1. Le riunioni del Cng sono convocate dal Presidente nella sede e nell'orario da lui

deciso in maniera tale da favorire la massima partecipazione dei componenti.

2. Le riunioni sono presiedute dal/la Presidente o da chi ne fa le veci.

3. Al Segretario è assegnato il compito di certificare la validità della riunione del Cng redigerne il verbale, inviandone copia a tutti/e i/le componenti del Cng.

4. Il Cng può svolgersi anche in più luoghi, audio o audiovideo collegati e anche non simultaneamente alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario (o altro/a compagno/a del Cng facente funzioni di quest'ultimo); 2) che sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti, ove richiesti. Le decisioni assunte con modalità audio o audiovideo saranno ritenute valide unicamente con la maggioranza assoluta dei componenti. La votazione dei/le singoli/e componenti deve essere espressa per iscritto ed acquisita con qualunque mezzo idoneo alla sua archiviazione (sms, fax, email, lettera sottoscritta in originale).

5. Per l'esecuzione dei provvedimenti emanati il Cng può incaricare gli organismi dirigenti locali che sono tenuti a provvedere; alternativamente il Cng può nominare, di volta in volta, un "*commissario ad acta*" (art. 61 comma terzo dello Statuto).

6. Il Cng assume iniziative al fine di coordinare l'attività dei collegi di garanzia a livello regionale, federale e di circolo; assume altresì il compito della formazione e dell'informazione dei componenti dei collegi federali e regionali (art. 61 comma decimo dello Statuto).

7. Il Cng provvede al controllo delle presenze nel C.P.N. ai fini della verifica di cui all'art. 46 dello Statuto.

8. I componenti del Cng hanno diritto, qualora ne facciano richiesta, di assistere a tutti gli atti istruttori nonché ad accedere a tutta la documentazione disponibile.

9. Per i componenti del Cng vige l'obbligo di riservatezza sulle discussioni e sulle audizioni intervenute in sede di attività del collegio di garanzia.

10. I componenti del Cng incaricati della redazione dei provvedimenti decisi sono tenuti alla loro trasmissione agli interessati entro 15 giorni dalla decisione intervenuta salvo diversa disposizione del collegio stesso.

Art. 10)

Il Cng può istituire commissioni o gruppi di lavoro in relazione ad esigenze specifiche od oggetti particolari che decadranno al momento del venir meno della ragione della loro costituzione.

Art. 11)

Tutte le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti, con voto palese, salvo quelle in materia disciplinare regolate dallo Statuto o dal presente regolamento. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 12)

Il Cng cura la tenuta e l'aggiornamento di un massimario delle decisioni assunte dal Collegio, in materia di interpretazione e di applicazione delle regole di vita democratica del Partito, allo scopo di offrire alle diverse organizzazioni e ai collegi locali indicazioni ed orientamenti appropriati, in coerenza con l'ispirazione statutaria.

Art. 13)

Il regolamento interno del Cng è adottato o modificato con deliberazione del Cng a maggioranza dei suoi componenti.